COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FASCETTI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 687

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (2394) . 687

PRESIDENTE 687, 688, 689

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 688

FERRARIO, *Relatore* 688, 689

PAGANELLI 688

Votazione segreta:

PRESIDENTE 689

La seduta comincia alle 9,15.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bagnera, Quarello e Saggin.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (2394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Come i colleghi ricordano, l'onorevole Ferrario, svolgendo la sua relazione, nella seduta del 25 giugno scorso, propose un articolo aggiuntivo del seguente tenore: *Art.* 2. — « In applicazione della legge 23 febbraio 1952 n. 93, le Camere di commercio, che hanno posti disponibili, dopo aver espletato i concorsi, sono autorizzati a riaprire i termini per l'assegnazione dei posti stessi; in questo caso si avvarranno delle disposizioni del precedente articolo dopo aver completato l'esperimento del concorso nei riguardi degli aspiranti non inquadrati nel concorso iniziale. ».

La discussione fu allora rinviata, per permettere al rappresentante del Governo di esaminare il testo dell'articolo aggiuntivo e di vagliarne le conseguenze rispetto al

personale delle Camere di commercio, o dei concorrenti che avevano partecipato ai concorsi di cui all'articolo unico del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Prego l'onorevole Ferrario di rinunciare al suo articolo aggiuntivo. Se esso fosse approvato, occorrerebbe rinviare all'altro ramo del Parlamento, che già lo ha approvato, il disegno di legge in esame, con notevole perdita di tempo ed evidente danno per quei concorrenti che dovrebbero beneficiare del provvedimento.

Per quanto riguarda il merito, mi pare che non sia da accogliere la tesi dell'onorevole Ferrario, perché egli fa riferimento alla legge del 23 febbraio 1952, vale a dire proprio a quella legge che, all'articolo 3, ultimo comma, dispone che « le norme contenute nei commi precedenti non si applicano qualora i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano scaduti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 1948 ».

D'altra parte, io credo che sia opportuno dare sempre corso ai concorsi normali e non avvalersi di disposizioni di carattere eccezionale. Prima di presentare il disegno di legge in esame, il Ministero volle sentire il parere del Consiglio di Stato, che concordò sulla opportunità di dare corso al disegno di legge come era stato formulato dal Ministero, dichiarando però espressamente che lo scopo del provvedimento doveva essere anche il suo limite.

FERRARIO, *Relatore.* Il disegno di legge sottoposto al nostro esame dà facoltà alle Camere di commercio di conferire i posti rimasti disponibili, tra quelli messi a concorso, agli idonei che non hanno potuto conseguire la nomina. Con l'applicazione del decreto legislativo n. 588 si è verificato che alcuni elementi delle Camere di commercio, in possesso di tutti i titoli per essere inquadrati, non lo poterono essere per l'assurdità della legge che fissava i limiti in otto decimi. Ora, la mia proposta tende appunto a mettere nella condizione di poter essere immessi in ruolo anche coloro che, al momento del concorso, in virtù del decreto legislativo n. 137, non avevano titoli, ma che questi titoli hanno acquisito prima che il decreto legislativo fosse ratificato con modificazioni.

È chiaro che se attribuissimo i posti disponibili a coloro che hanno partecipato al concorso, ma che non hanno avuto il posto, in quanto le percentuali erano superate, commetteremmo una ingiustizia nei confronti di quei dipendenti che hanno acquistato il diritto all'inquadramento. A me pare, quindi, che il Governo dovrebbe vedere accolta con piacere la mia proposta che, ripeto, tende a conferire i posti disponibili a quei dipendenti che hanno dato prove di capacità e che sono in possesso dei titoli per potervi aspirare.

PAGANELLI. Le argomentazioni dell'onorevole relatore hanno alla base, senza dubbio, valide ragioni morali. Esse, però, sono in contrasto assoluto con il disegno di di legge che è sottoposto al nostro esame. Infatti, il provvedimento tende a mettere in ruolo quegli elementi che, avendo partecipato al concorso, ebbero la dichiarazione di idoneità ma non la sistemazione, per l'insufficienza di posti nella quota riservata al concorso cui parteciparono. Se noi approvassimo l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore, daremmo vita ad un nuovo concorso, o per lo meno, danneggeremmo gli interessi di coloro che furono dichiarati idonei. I posti rimasti disponibili, fra quelli messi a concorso a norma di legge, non possono che essere assegnati a coloro che ebbero la dichiarazione di idoneità e non già a coloro che hanno acquisito i titoli in forza di nuove disposizioni di legge emanate dopo che quel concorso fu espletato.

Sono pertanto contrario all'articolo aggiuntivo dell'onorevole relatore.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* In sostanza, con il disegno di legge in esame, si intende andare incontro a quei concorrenti che sono stati dichiarati già idonei in base ad un concorso, e che non hanno potuto conseguire la nomina per insufficienza di posti, conferendo loro i posti rimasti disponibili in seguito ad un altro concorso. L'onorevole Ferrario vorrebbe invece che tali posti fossero assegnati a coloro che hanno acquisito i titoli necessarî dopo l'espletamento dei concorsi stessi. Il provvedimento, ripeto, ha un carattere eccezionalissimo, ed è intendimento del Governo tornare sui binarî della normalità, in una materia così delicata come quella dei concorsi.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il disegno di legge che stiamo esaminando è stato già approvato dal Senato. Se noi vogliamo rendere subito operante il provvedimento, dobbiamo approvarlo nel testo trasmessoci. Riterrei pertanto opportuno di non apportare modificazioni al disegno di legge stesso, invitando nel contempo l'onorevole Ferrario a ripresentare, sotto veste di proposta di legge,

il suo articolo aggiuntivo. Ne risulterebbe di conseguenza che, mentre le opposte tendenze verrebbero conciliate, non pregiudicheremmo affatto la posizione di coloro in favore dei quali opera l'aggiunta proposta dall'onorevole Ferrario.

FERRARIO, *Relatore*. La ragione per la quale insisto sulla mia proposta è proprio quella alla quale ha fatto riferimento il Presidente: rendere subito operante il provvedimento e assegnare i posti disponibili a tutti quei dipendenti che abbiano diritto alla sistemazione in ruolo, senza esclusioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo approvato dal Senato:

« È data facoltà alle Camere di commercio, industria e agricoltura di conferire i posti, rimasti disponibili tra quelli messi a concorso a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, agli idonei che non hanno potuto conseguire la nomina per insufficienza di posti nella quota riservata al concorso cui hanno partecipato ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ferrario:

« In applicazione della legge 23 febbraio 1952, n. 93, le Camere di commercio che hanno posti disponibili, dopo aver espletato i concorsi, sono autorizzate a riaprire i termini per l'assegnazione dei posti stessi; in questo caso si avvarranno delle disposizioni del precedente articolo, dopo aver completato l'esperimento del concorso nei riguardi degli aspiranti non inquadrati nel concorso iniziale ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (2394):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 24
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Ariosto, Bersani, Bigiandi, Bottai, Cagnasso, Chieffi, Fascetti, Ferrario, Gennai Tonietti Erisia, Giolitti, Grilli, Lettieri, Lombardi Ruggero, Lombardini, Manuel Gismondi, Menotti, Micheli, Moro Gerolamo Lino, Negrari, Paganelli, Rapelli, Saija, Sannicolò, Semeraro Gabriele e Stuani.

Sono in congedo:

Bagnera, Quarello, Saggin.

La seduta termina alle 9,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI